

Prot. N. 140/002 del 13/2/17

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA

CAPITOLATO D'ONERI/SCHEMA DI CONTRATTO

Rep. N.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITA' INTERNA AL PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA (servizio navetta per il Teatro Antico, dal piazzale posto di ristoro alla Rotonda nei pressi del Teatro antico). CIG ZD91D43110

L'anno il giorno del mese di alle ore in Segesta, presso gli uffici del Parco Archeologico di Segesta;

La sottoscritta **Agata Villa**, nata a Palermo il 26 ottobre 1951, nella qualità di Direttore del Parco Archeologico di Segesta, codice fiscale n. 80012000826, che nel contesto dell'atto sarà chiamato per brevità anche "Parco";

Premesso che:

- in data 31/03/2017 andrà a cessare la proroga per il servizio in argomento;
- è in itinere, da parte del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali, lo svolgimento della gara per la "Gestione integrata dei Servizi al Pubblico provincia di Trapani" che prevede, tra l'altro, la possibile fornitura del servizio navetta;
- nelle more del completamento dell'iter di aggiudicazione del suddetto bando, **esclusivamente nell'interesse pubblico**, al fine di non sospendere un servizio all'utenza, si ritiene indispensabile affidare, previa gara informale, una concessione temporanea per l'espletamento del servizio navetta all'interno del Parco di Segesta, sì da garantire il servizio in questo lasso di tempo;

Tanto premesso,

AFFIDA

Al, nato, che agisce in questo atto nella sua qualità di con sede in codice fiscale e partita IVA iscritta nel registro imprese della C.C.I.A.A. di

....., al n....., per la categoria di attività corrispondente a quella del presente contratto, chiamata per brevità "gestore".

PER CUI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

La dott.ssa Agata Villa, nella qualità di Direttore del Parco Archeologico di Segesta, affida alla Società, nella persona del, la gestione del servizio di mobilità interna al Parco Archeologico di Segesta, consistente nel collegamento per il Teatro Antico con bus navetta, dal piazzale del posto di ristoro al piazzale Agorà.

La ditta accetta tale gestione senza alcuna riserva alle condizioni riportate nella presente convenzione e negli atti da essa richiamati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati;

Art. 2 – VALORE DEL SERVIZIO

Considerato che nel periodo aprile/dicembre 2016 si è avuto un afflusso di visitatori di n.298.028 unità, stimato che circa il 70% (settanta per cento) ha usufruito del servizio navetta, il valore presunto del presente contratto, costituito dal canone fisso per mesi nove, pari a € 5.999,99 e dal canone variabile presunto, composto dal 7% sui proventi della vendita dei biglietti del bus navetta, stimato in base all'afflusso dei visitatori registrato nell'equivalente periodo del precedente anno 2016 pari a circa € 21.905,06, **ammonta ad € 27.905,05.**

Art 3 - DURATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE

La durata del servizio, decorre dal 1/04/2017 avrà durata minima di mesi tre, al termine dei quali si prorogherà in automatico ogni bimestre, e terminerà inderogabilmente alla data dell'attivazione, da parte del nuovo concessionario aggiudicatario della gara per la gestione integrata dei servizi al pubblico di cui all'Art. 117 . D.Lgs. n°42/2004 Siti provincia di Trapani, dello stesso servizio.

In ogni caso se tale servizio non venisse attivato nel corrente anno 2017, il servizio affidato si concluderà inderogabilmente alla data del 31 Dicembre 2017.

Art. 4 – TARIFFE

Il compenso per la ditta appaltatrice della gestione del servizio di cui al presente capitolato è costituito dagli introiti derivanti dall'incasso del biglietto per il servizio navetta, costo che viene invariabilmente fissato in € 1,50 (unoecinquanta) comprendente sia la corsa di andata sia di ritorno.

Art. 5 - VERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA REGIONE

Il gestore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Regionale una quota fissa anticipata per i primi tre mesi di € 2.000,00 (duemila/00), e di € 1.333,33 (milletrecentotrentatre/33) per ogni bimestre successivo corrispondente a frazioni di un canone annuo di € 8.000,00 (ottomila/00) così come calcolato dal competente Ufficio del Genio Civile di Trapani, ed una percentuale sugli

incassi complessivi dei biglietti, **pari al 7%** con espresso riferimento a quanto stabilito all'art. 8 punto "b", del "Bando di gara per la gestione integrata dei servizi al pubblico di cui all'Art. 117 . D.Lgs. n°42/2004 Siti provincia di Trapani", maggiorato del ____% così come offerto al rialzo in sede di gara, pari ad una percentuale totale del ____% .

Il gestore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Regionale le somme di cui al precedente, riguardo alla quota fissa, per il primo trimestre, così come già avvenuto, subito dopo l'effettiva attivazione del servizio, e relativamente ai successivi periodi, **entro e non oltre il quinto giorno del bimestre di riferimento, con versamenti alla Cassa Regionale sul Capitolo in entrata della Regione Siciliana n°1901 Cap. 14.**

Il Parco potrà effettuare controlli su tutta la documentazione contabile, a verifica degli incassi, da presentarsi contestualmente alla quietanza del versamento mensile.

Art. 6 – RESPONSABILITA'

1. Per tutta la durata della concessione, l'Amministrazione Regionale sarà tenuta indenne e sollevata dal concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, nei confronti di terzi per eventuali danni arrecati a persone, animali e cose.

2. Il gestore del servizio ha prestato garanzia assicurativa relativa alla copertura dei rischi per responsabilità civile per danni verso terzi (RCT) con massimale pari ad € 1.000.000,00 con polizza n. _____ della Agenzia assicurativa _____ la cui copia è stata regolarmente acquisita agli atti di questo Ufficio.

3. In caso di inadempienza alla suddetta prescrizione è facoltà del Servizio Parco risolvere immediatamente e senza obbligo di preavviso il contratto di concessione.

Art. 7- MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NAVETTA

1. Il servizio di navetta si svolgerà, **tutti i giorni compreso sabato e domenica e festivi** nel percorso stradale compreso tra il piazzale del posto di ristoro e la rotonda presso il teatro.

2. Il servizio di navetta sarà effettuato con mezzi propri del concessionario, il programma dovrà prevedere corse ogni 30 minuti, salvo l'assenza di passeggeri.

4. La frequenza delle corse indicata nei commi precedenti individua gli intervalli massimi praticabili, è facoltà del gestore o dal Personale del Parco all'uopo incaricato, stabilire corse ad intervalli di tempo inferiori, qualora se ne ravvisasse la necessità.

5. Al passeggero della navetta, **dovrà obbligatoriamente** essere rilasciato apposito titolo di viaggio, composto **da tre tagliandi**, uno per il passeggero uno per il gestore e uno che dovrà essere consegnato al personale del parco in servizio al "Bx";

Art. 8 – PERSONALE E AUTOMEZZI

Il gestore dovrà disporre, in proprio o tramite propri associati, dalla data di decorrenza del contratto, di personale nella misura necessaria per il corretto espletamento del servizio navetta di cui all'articolo precedente, tenendo presente quanto segue:

- Il gestore dovrà essere in regola con la normativa sul trasporto pubblico di cui al D.M. 20/12/91 n° 448 e L.R. 37/98 e successive modifiche e integrazioni;
- al servizio pubblico dovranno adibirsi esclusivamente conducenti dotati di idonea patente e certificato di abilitazione professionale, nonché gli autoveicoli collaudati per il servizio medesimo;

- per l'esercizio del servizio di navetta il gestore utilizzerà **propri automezzi dotati di circa 40 posti a sedere, che dovrà preventivamente ed insindacabilmente essere ritenuto idoneo dalla Direzione del Parco;**
- il gestore, prima dell'attivazione del servizio dovrà formalmente produrre al Parco idonea documentazione attestante i requisiti sopra richiesti, riguardanti sia il personale che i mezzi impiegati, nonché il numero delle targhe;
- al gestore faranno carico tutte le spese di gestione dell'automezzo (manutenzione, bollo, assicurazione, revisione ecc.);
- gli automezzi che la ditta appaltatrice utilizzerà per il corretto espletamento del servizio dovranno essere mantenuti in buono stato di pulizia, manutenzione e decoro.

Il gestore con la sottoscrizione della presente convenzione-contratto dichiara che per il personale utilizzato nel servizio saranno osservati tutti gli obblighi di legge, sollevando l'Amministrazione Regionale ed i suoi dipendenti, da ogni e qualsiasi responsabilità o pretesa da parte di terzi e mantenendo lo stesso ente estraneo ai rapporti che possono intercorrere tra il gestore ed il personale da esso adibito al servizio.

Il gestore dichiara di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in particolare, dichiara di aver ottemperato alla formazione-informazione dei lavoratori in relazione alle mansioni svolte e di aver ottemperato all'istituzione della sorveglianza sanitaria.

Art. 9 – SUBAPPALTO

Non è previsto il subappalto, pena la nullità della presente convenzione.

Art. 10- CONTROLLO E VIGILANZA

Il materiale rotabile adibito al servizio potrà essere sottoposto a visita per accertare i requisiti richiesti per il tipo di servizio e per il percorso da effettuare. Tale accertamento sarà effettuato per il tramite della polizia municipale e/o funzionari della Polizia Stradale, il Parco può provvedere alla verifica dell'effettivo rilascio dei titoli di viaggio da parte del gestore tramite il proprio personale di custodia.

Art.11 - OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DEL GESTORE

La velocità massima degli automezzi, visto la particolare condizione dei luoghi deve essere mantenuta entro il limite di **trenta chilometri orari**, ed in ogni caso nei limiti della sicurezza del servizio svolto e dell'incolumità pubblica.

Il gestore è tenuto a dare immediata comunicazione telefonica e comunicazione sottoscritta e indirizzata alla e-mail del Parco, parco.archeo.segesta@regione.sicilia.it, di tutti gli incidenti verificatisi come sinistri, collisioni e altro, qualunque importanza essi rivestano e anche quando nessun danno si sia verificato.

E' tenuto altresì a dare immediata comunicazione al Parco di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio.

Il personale di questa Amministrazione durante lo svolgimento del proprio servizio ha libero accesso ai mezzi del concessionario.

Ogni modifica importante apportata agli automezzi in servizio pubblico dovrà essere comunicata al Parco ed alla Direzione provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i quali possono anche disporre che il veicolo sia sottoposto a nuovo collaudo; il nuovo

collaudo è necessario tutte le volte che venga effettuata una modifica che comporti una diversa quantità di posti – viaggiatori.

Art. 12 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre alle norme specificate nella presente convenzione, il gestore ha l'obbligo di osservare le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

In particolare, inoltre:

- il servizio deve essere effettuato in osservanza delle norme contenute nel codice della strada e relativo regolamento di attuazione in vigore;
- sugli automezzi non dovrà tollerarsi un carico superiore al massimo fissato nelle rispettive carte di circolazione;
- il gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione sulle strade e aree pubbliche;
- Il gestore è tenuto ad attenersi immediatamente a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate ai sensi delle disposizioni in vigore, legislative o di circolari, in materia di trasporti di persone.

Art. 13 - SERVIZI SPECIALI E OCCASIONALI

Il Parco potrà richiedere, compatibilmente con la disponibilità contrattuale di mezzi e persone e con le normali esigenze dei servizi di capitolato, l'espletamento di servizi di trasporto speciali e occasionali.

I compensi spettanti al gestore per l'esecuzione di tali servizi saranno stabiliti di volta in volta d'accordo fra le parti.

Art. 14 - CARATTERE DEI SERVIZI

Il servizio di trasporto oggetto del presente appalto è da considerarsi "Servizio pubblico essenziale" e per nessun motivo dovrà essere sospeso o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore.

Per il caso di sciopero trova applicazione la legge 12.06.1990 n. 146.

Art. 15 - PENALITÀ

Nel caso di ingiustificato mancato espletamento del servizio affidato e regolato dal presente capitolato sarà applicata, per ogni giorno di mancato servizio, una penale di € 100,00, fermo restando l'obbligo di ripristinare la normalità.

Qualora il servizio di cui al comma precedente non sia svolto per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni naturali, continui e consecutivi, il Parco si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Il mancato pagamento del canone nei termini previsti di cui all'art. 5 determinerà le seguenti penali:

- euro 50,00 al giorno per i primi 15 giorni;
- euro 100,00 al giorno per i successivi 15;
- il mancato pagamento non motivato, oltre il termine citato, di quanto dovuto per il trimestre di riferimento, comporterà la possibilità da parte del Parco di procedere unilateralmente alla

risoluzione del contratto in essere, e l'introduzione della garanzia fideiussoria fino alla copertura del danno, ivi comprese le spese accessorie a giudizio.

Art. 16 CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto il gestore ha costituito polizza di cauzione definitiva, pari ad almeno il 10% del valore stimato di contratto che ammonta ad € a mezzo di fidejussione della società in data che prevede l'escussione immediata per inadempienze contrattuali.

Art. 17 REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Parco si riserva di revocare in qualsiasi momento la concessione in caso di reiterata inosservanza alle disposizioni di cui alla presente convenzione-contratto, previo esperimento di apposita procedura che prevede, la diffida all'osservanza delle disposizioni di cui alla presente convenzione-contratto, la comunicazione scritta al gestore della presa d'atto dell'eventuale continuazione dell'inosservanza, senza che il gestore possa accampare pretese di risarcimento danni o indennizzi di sorta.

Art. 18 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie tra l'Amministrazione e il gestore che non si siano potute definire in via amministrativa, il Foro competente resta quello in cui ricade il Distretto ove opera l'Avvocatura dello Stato di appartenenza del Servizio Parco archeologico di Segesta.

ART. 19 - NORME FINALI

Il Parco, ai sensi del D.Lgs. 263/200, informa il gestore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso e tutte le eventuali spese saranno a carico del gestore.


Il presente atto redatto in tre originali, conta di intere sei pagine scritte.

Letto, approvato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione.

Segesta li,

IL DIRETTORE DEL PARCO

(dott.ssa Agata Villa)



II GESTORE
